

DELIBERAZIONE 28 FEBBRAIO 2023

72/2023/R/GAS

DISPOSIZIONI FINALI IN TEMA DI RIFORMA DEI PROCESSI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1240^a riunione del 28 febbraio 2023

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/460, del 17 marzo 2017;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n.137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" o TIVG, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A, recante il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" o TISG, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 515/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2023” o RTTG;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 110/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 134/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 134/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 225/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 368/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 555/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 555/2022/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 357/2021/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 357/2021/R/gas), recante “Orientamenti in tema di responsabilizzazione dell’impresa di distribuzione nella gestione del delta in-out delle reti di distribuzione”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 502/2021/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 502/2021/R/gas), recante “Aspetti applicativi della riforma dei conferimenti di capacità di cui alla deliberazione dell’Autorità 147/2019/R/gas”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 157/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 157/2022/R/gas), recante “Orientamenti finali in tema di riforma del processo di conferimento della capacità di trasporto”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 maggio 2022, 213/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 213/2022/R/gas), recante “Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT) - Orientamenti iniziali”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 18 ottobre 2022, 502/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 502/2022/R/gas), recante “Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT) - Orientamenti finali”;
- la determina congiunta DMEA-DMRT 1 ottobre 2021, 3/2021;
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) come da ultimo approvato;
- il Codice di Rete della Società Gasdotti Italia S.p.A., come da ultimo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- il prossimo 1 ottobre 2023 entrerà in vigore la riforma dei processi di conferimento della capacità di trasporto presso un punto di riconsegna che alimenta reti di distribuzione o *city gate*, approvata dall’Autorità con la deliberazione 147/2019/R/gas che prevede che la capacità di trasporto non sia più richiesta dall’utente, ma calcolata e attribuita dall’impresa di trasporto sulla base dei dati messi a disposizione dal Sistema Informativo Integrato o SII (di seguito: CTC_{PdR});
- con la deliberazione 155/2019/R/gas è stato stabilito che il SII, per ciascuna richiesta di associazione dell’utente del bilanciamento (di seguito: UdB) ad un PdR, verifichi che la capacità di trasporto convenzionale complessiva risultante da tale associazione non ecceda il limite di capacità consentita all’utente in relazione alle garanzie presentate;
- alla deliberazione 147/2019/R/gas, come illustrato in dettaglio da ultimo con la deliberazione 555/2022/R/gas, hanno fatto seguito i documenti per la consultazione 502/2021/R/gas e 157/2022/R/gas volti a presentare le analisi e gli orientamenti dell’Autorità su aspetti tecnici di completamento del quadro applicativo della riforma.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 502/2021/R/gas, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alla definizione dei parametri fondamentali per il calcolo della CTC_{PdR} ossia il coefficiente z_{cg} e il P_{PdR}^{max} , con riferimento ai quali le risposte pervenute hanno evidenziato una generale condivisione e per i quali la sperimentazione condotta dal Gestore del SII e da Snam Rete Gas non ha mostrato particolari criticità. Nell’ambito di tale sperimentazione, come indicato dalla deliberazione 134/2021/R/gas, sono stati testati tutti gli scambi informativi e le procedure funzionali al buon esito del processo di allocazione della capacità e delle connesse verifiche di capienza delle garanzie degli utenti necessarie all’aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e PdR;
- nello specifico, sono stati presentati due approcci per il calcolo del valore convenzionale del fattore di correzione W_r^{conv} funzionale alla determinazione del parametro P_{PdR}^{max} : il primo che considera la serie storica (con profondità 5 e 10 anni) dei valori del coefficiente W_{kr} ottenuta applicando il metodo di calcolo del W_{kr} - attualmente impiegato da Snam Rete Gas - alla serie storica delle temperature minime e massime registrate in ciascuna regione climatica r ; il secondo che utilizza il confronto fra il dato storico di prelievo dei *city gate* appartenenti a ciascuna regione climatica e il valore atteso sulla base della distribuzione del consumo annuo per ciascuna categoria d’uso del gas. In considerazione degli esiti delle analisi è stato prospettato di scegliere questo secondo approccio poiché basato su dati di prelievo misurati e, nello specifico, il valore di W_r^{conv} calcolato con riferimento all’anno termico 2021 - 2022;

- sempre nell'ambito del documento per la consultazione 502/2021/R/gas è stata indicata come soluzione preferibile la determinazione del parametro z_{cg} per dimensione del *city gate* come rapporto fra la somma della capacità attesa in conferimento e la somma del prelievo convenzionale massimo estesa a tutti i *city gate* appartenenti alla medesima classe, adottando la stessa classificazione in *city gate* di piccole, medie e grandi dimensioni illustrata nel documento per la consultazione 357/2021/R/gas;
- il comma 8.2 del TIVG prevede che i costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura nell'ambito delle condizioni economiche di fornitura siano coperti tramite la componente QT_{trasp} che considera anche l'energia complessiva media riconsegnata nel dato impianto di distribuzione nei 36 mesi precedenti;
- in risposta alla consultazione 502/2021/R/gas è stata rappresentata l'esigenza di assicurare che, nel rivedere le modalità di attribuzione del costo di trasporto nell'ambito delle condizioni di fornitura di cui al TIVG, fosse garantita la neutralità del venditore rispetto ai costi di capacità che si trova a sostenere; pertanto, con il documento per la consultazione 157/2022/R/gas è stata proposta l'adozione di un corrispettivo variabile unico, a livello nazionale, a copertura dei costi di trasporto per i punti di riconsegna allacciati a rete di distribuzione (di seguito: PdR) con minori consumi, individuabili nell'ambito del *settlement* come appartenenti alle tipologie di cui al comma 1.1, lettere q) e r) del TISG, oltre quelli che hanno attualmente diritto alle condizioni di tutela di cui al comma 4.1, lettera a) e lettera b) del TIVG;
- il tema è stato ripreso anche dai documenti per la consultazione relativi al sistema tariffario 213/2022/R/gas e 502/2022/R/gas; nello specifico, quest'ultimo ha prospettato di introdurre, in alternativa a quanto descritto con il documento per la consultazione 157/2022/R/gas, sempre con riferimento al perimetro di clienti finali sopra richiamato, l'attribuzione di una capacità convenzionale su base giornaliera, determinata *ex post*, in misura pari al prelievo allocato.

CONSIDERATO CHE:

- in risposta alla consultazione 502/2022/R/gas sul punto sopra richiamato diversi soggetti hanno evidenziato la necessità che gli aspetti regolatori e tecnico-operativi della riforma siano definiti con opportuno anticipo, al fine di consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo contesto di mercato e procedere per tempo all'aggiornamento dei sistemi informativi;
- diversi soggetti ritengono le finalità degli orientamenti prospettati condivisibili, pur evidenziando preoccupazione per il persistere di criticità circa la qualità delle allocazioni e richiedendo ulteriori chiarimenti; alcuni auspicherebbero l'avvio di una riflessione sull'opportunità di adottare un meccanismo di allocazione della capacità che sia lo stesso per tutte le tipologie di PdR, indipendentemente dalla frequenza di rilevazione dei consumi, dalla categoria d'uso e dal momento in cui avviene il prelievo (periodo estivo o invernale);

- un operatore richiede una modalità di fatturazione ai clienti finali *retail* di agevole implementazione e di prevedere una standardizzazione dei costi di capacità di trasporto per i clienti MM e MY definendo un corrispettivo in quota fissa (€/PdR/mese) in modo da rendere il costo di capacità effettivamente “passante” per gli operatori sulla stragrande maggioranza della clientela *retail*;
- uno dei temi ricorrenti è quello di come cambierà la determinazione delle garanzie non essendoci più il conferimento di inizio anno termico sui *city gate* ma solo sui punti a servizio di clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto; un’associazione di operatori richiede di chiarire come cambierebbe l’annunciato processo di determinazione (*ex ante*) e gestione della capacità di trasporto presso i *city gate* messo a punto dal Gestore del SII in collaborazione con Snam Rete Gas, ai sensi della deliberazione 147/2019/R/gas, che prevede una verifica giornaliera della congruità delle garanzie prestate a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità e dall’erogazione del servizio di trasporto;
- Snam Rete Gas, pur ritenendo preferibile il mantenimento di conferimenti su base annuale, in quanto in grado di meglio riflettere la natura fissa del costo sottostante, nonché di ridurre le possibili necessità di conguaglio derivanti dalla modulazione di conferimenti, evidenzia come la proposta contenuta nel documento per la consultazione 502/2022/R/gas risulti maggiormente aderente alle disposizioni tariffarie previste dal Codice Europeo TAR NC (con particolare riferimento all’articolo 4, comma 3) di quella indicata nel documento per la consultazione 157/2022/R/gas e richiede che sia salvaguardata la stabilità dei flussi di cassa, assicurando alle imprese la completa copertura dei ricavi riconosciuti, evitando qualsiasi esposizione di natura economica e finanziaria. Anche Snam Rete Gas segnala la necessità di integrare le attuali modalità di determinazione della garanzia richiesta dalle imprese di trasporto agli utenti del servizio, considerata l’impossibilità di stimare *ex ante* la quota di capacità giornaliera oggetto di garanzia, anche in considerazione del sensibile aumento, negli ultimi anni, dell’ammontare delle componenti addizionali alla tariffa di trasporto, per le quali non sono previsti dalla regolazione vigente specifici strumenti di garanzia finanziaria;
- un’associazione di operatori ha richiesto di specificare che la capacità così determinata in sede di *settlement* mensile - e conseguentemente il corrispettivo di trasporto applicato - sarà oggetto di conguaglio nelle sessioni di aggiustamento, integrando i conguagli già previsti dal TISG;
- un operatore ha proposto di posticipare nuovamente di un anno, all’anno termico 2024 - 2025, l’entrata in vigore della deliberazione 147/2019/R/gas, poiché ritiene che le metodologie di attribuzione del costo di capacità poste in consultazione non contemperino entrambe le imprescindibili esigenze di allineamento costi-ricavi e replicabilità nelle fatture *retail*.

CONSIDERATO CHE:

- per quanto concerne il tema della qualità delle allocazioni, con la deliberazione 555/2022/R/gas sono stati approvati interventi in materia di *settlement*; in particolare, è stata prevista l'implementazione, per entrambe le sessioni di bilanciamento e di aggiustamento, del criterio di incoerenza basato sul gruppo di misura e la successiva sterilizzazione del prelievo anomalo sulla base del valore determinato dal CA_{PdR} per il profilo di prelievo attribuito al PdR;
- con la deliberazione 555/2022/R/gas si è ritenuto, altresì, di:
 - a) definire con successivo provvedimento le disposizioni relative alle modalità di trasferimento dei costi della capacità di trasporto nell'ambito dei prezzi pagati a valle dai clienti finali di piccole dimensioni corrispondenti all'attuale platea di clienti aventi diritto al servizio di tutela;
 - b) definire con successivo provvedimento le disposizioni in merito ai parametri fondamentali per il calcolo della CTC_{PdR} ossia il coefficiente z_{CG} e il P_{PdR}^{max} in linea con le modalità prospettate nel documento per la consultazione 502/2021/R/gas.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la regolazione tariffaria vigente stabilisce che il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete di gasdotti relativo ai conferimenti nei punti di uscita u della rete (espresso in euro/anno/metro cubo/giorno) sia differenziato in due valori in funzione della distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale dei gasdotti (entro/oltre 15 chilometri).

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare la proposta contenuta nel documento per la consultazione 502/2022/R/gas e l'ambito dei clienti finali individuato, prevedendo che a quest'ultimi sia attribuita una capacità convenzionale giornaliera sulla base dei prelievi comunicati dal Gestore del SII ai fini delle sessioni di bilanciamento, oggetto successivamente di conguaglio nell'ambito delle sessioni di aggiustamento, cui sia applicato un corrispettivo unico a livello nazionale;
- dimensionare il coefficiente moltiplicativo applicato alle capacità giornaliere di cui al precedente punto cosicché risulti l'equivalenza, nell'ipotesi di prelievi effettivi pari al parametro del consumo annuo, tra l'ammontare dei corrispettivi di trasporto:
 - a) applicati alle capacità determinate secondo le disposizioni della deliberazione 147/2019/R/gas prima delle modifiche apportate ai sensi della presente deliberazione e
 - b) quelli applicati nell'anno, sulla base delle disposizioni del presente provvedimento, alle capacità giornaliere;

a regime tale valore sarà calcolato annualmente dall'impresa maggiore di trasporto e comunicato nell'ambito della proposta tariffaria, prendendo a riferimento i dati relativi all'anno precedente la presentazione della proposta tariffaria;

- in relazione al valore del fattore di correzione climatica per la determinazione del parametro P_{PdR}^{max} e al valore del parametro z_{CG} , confermare quanto riportato nel documento per la consultazione 502/2021/R/gas, prevedendo che, in un'ottica di efficienza, l'RdB verifichi con cadenza annuale i valori adottati, in quanto responsabile per un campione di *city gate* certamente rappresentativo, e comunichi gli esiti all'Autorità per l'eventuale aggiornamento dei valori applicati;
- prevedere che il Gestore del SII e all'RdB individuino e implementino le necessarie modifiche ai flussi informativi esistenti e/o all'implementazione di nuovi scambi di informazioni, in ottica di massima collaborazione secondo tempistiche coerenti con l'entrata in vigore di quanto qui approvato;
- visti gli esiti della sperimentazione sopra richiamata, stabilire che la capacità di trasporto convenzionale di cui al medesimo Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas sia calcolata sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 3.1 della deliberazione 147/2019/R/gas per tutti i PdR allacciati alle reti di distribuzione, compresi quindi anche i PdR con conferimento giornaliero e sia, di conseguenza, ridenominata;
- per quanto concerne il tema delle garanzie, prevedere che le imprese di trasporto procedano all'aggiornamento dei propri Codici di rete, o condizioni generali di contratto, in conseguenza di quanto qui approvato

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 147/2019/R/gas

- 1.1 Sono apportate le seguenti modifiche alla deliberazione 147/2019/R/gas:
- a) all'articolo 1, al comma 1.1, lettera d), le parole "articolo 14bis" sono sostituite dalle parole "comma 14bis.1";
 - b) all'articolo 1, al comma 1.1, dopo la lettera j) sono inserite le seguenti lettere:
 - "k) *PdR con conferimento giornaliero* è ciascun PdR MM di cui al comma 1.1, lettera q) del TISG e ciascun PdR MY di cui al comma 1.1, lettera r) del TISG;
 - l) *documento per la consultazione 502/2021/R/gas* è il documento per la consultazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 502/2021/R/gas.";
 - c) all'articolo 3, al comma 3.1, le parole "Per ciascun PdR" sono sostituite dalle parole "Per ciascun PdR diverso da un PdR con conferimento giornaliero";
 - d) all'articolo 3, dopo il comma 3.2, sono aggiunti i seguenti commi:

“3.3 Per ciascun PdR con conferimento giornaliero è determinata una capacità di trasporto convenzionale giornaliera $CTC_{PdR,k}$ pari a:

$$CTC_{PdR,k} = C_{PdR,k} \cdot z_{cg}$$

dove $C_{PdR,k}$ è il prelievo allocato nel giorno k per ciascun PdR ai sensi del TISG.

3.4 Il valore del fattore di correzione climatica per la determinazione del parametro P_{PdR}^{max} di cui al precedente comma 3.1, è riportato, per ciascuna regione climatica, nella Tabella 1. L’RdB verifica annualmente, sulla base dei dati aggiornati, le variazioni del valore del fattore di correzione climatica applicando la metodologia descritta nel documento per la consultazione 502/2021/R/gas, che prevede il confronto fra il dato storico di prelievo dei *city gate* appartenenti a ciascuna regione climatica e il valore atteso sulla base della distribuzione del consumo annuo per ciascuna categoria d’uso del gas. L’esito della verifica è trasmesso all’Autorità entro il 31 dicembre di ciascun anno ai fini della sua eventuale applicazione dall’anno termico successivo.

3.5 Il valore del parametro z_{cg} è riportato nella Tabella 2, in funzione della classe di volume medio annuo prelevato del *city gate*. L’impresa di trasporto attribuisce annualmente a ciascun *city gate* interconnesso con la propria rete la relativa classe di volume medio annuo prelevato in tempo per l’inizio dell’anno termico. L’RdB verifica annualmente, sulla base dei dati aggiornati, le variazioni del valore del parametro z_{cg} applicando la metodologia descritta nel documento per la consultazione 502/2021/R/gas. L’esito della verifica è trasmesso all’Autorità entro il 31 dicembre di ciascun anno ai fini della sua eventuale applicazione dall’anno termico successivo.

3.6 La capacità associata al PdR di cui al comma 1.1, lettera f) dei dati tecnici minimi del PdR, dell’Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas è determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3.1 con riferimento a tutti i PdR allacciati alle reti di distribuzione.”;

e) all’articolo 4, dopo il comma 4.2, è aggiunto il seguente:

“4.3 Relativamente ai PdR con conferimento giornaliero la capacità $CTC_{UdB,k,cg}$, conferita a ciascun UdB, per ciascun giorno k e per ciascun *city gate*, è determinata in misura pari alla somma dei valori di $CTC_{PdR,k}$ dei PdR serviti dall’UdD cui è associato l’UdB. Il valore di $CTC_{UdB,k,cg}$ è determinato dalle imprese di trasporto sulla base dei dati trasmessi dal Gestore del SII nell’ambito delle comunicazioni di cui all’articolo 28, comma 28.5, del TISG. Tale valore è oggetto di conguaglio sulla base degli aggiornamenti comunicati dal Gestore del SII a seguito delle sessioni di aggiustamento effettuate ai sensi del TISG.”;

f) all’articolo 6, il comma 6.3 è sostituito dal seguente comma:

“6.3 Le Tabelle 1 e 2 sono aggiornate con provvedimento dell’Autorità sulla base delle valutazioni trasmesse dall’RdB ai sensi dei precedenti commi 3.4 e 3.5.”;

- g) all’articolo 6 sono abrogati i commi da 6.6 a 6.8;
- h) sono allegate le seguenti tabelle

Tabella 1

| Regione climatica | W_r^{conv} |
|--------------------------|--------------------------------|
| Torino Caselle | 1,33 |
| Milano Linate | 1,31 |
| Bolzano | 1,22 |
| Venezia Tessera | 1,43 |
| Trieste | 1,72 |
| Genova Sestri | 1,55 |
| Bologna B.go Panigale | 1,41 |
| Firenze Peretola | 1,55 |
| Perugia Sant’Egidio | 1,50 |
| Ancona Falconara | 1,55 |
| Roma Ciampino | 1,44 |
| Pescara | 1,61 |
| Campobasso | 1,57 |
| Napoli Capodichino | 1,60 |
| Bari Palese | 1,80 |
| Potenza | 1,46 |
| Reggio Calabria | 1,71 |
| Catania Fontanarossa | 1,73 |

Tabella 2

| <i>Classe di volume medio annuo prelevato (OUT) del city gate (Smc)</i> | z_{cg} |
|--|----------------------------|
| ≥ 50 milioni | 0,985 |
| ≥ 5 milioni e < 50 milioni | 1,029 |
| < 5 milioni | 1,073 |

Articolo 2

Modifiche al TIVG

2.1 Sono apportate le seguenti modifiche al TIVG:

- a) all’articolo 8, al comma 8.1, le parole “punto di riconsegna” sono sostituite dalle parole “punto di uscita”;

b) all'articolo 8, al comma 8.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) QT_{trasp} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura sino al punto di uscita, e pari a:

$$QT_{trasp} = \frac{\frac{(CP_u + CM^T)}{365} \cdot k + CV_u + CV_{FC}}{PCS}$$

dove:

- CP_u è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti aventi distanza dalla rete nazionale maggiore di 15 km, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CM^T è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all'articolo 20 della RTTG, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- PCS è il valore del potere calorifico superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
- CV_u è il corrispettivo unitario variabile di cui all'articolo 17 della RTTG, espresso in euro/Smc;
- CV_{FC} è il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG, espresso in euro/Smc;
- k è il fattore moltiplicativo di cui al comma 14.2 della RTTG.”.

Articolo 3

Modifiche alla RTTG

3.1 Sono apportate le seguenti modifiche alla RTTG:

a) all'articolo 14, dopo il comma 14.1, è aggiunto il seguente:

“14.2 Alle capacità conferite su base giornaliera ai sensi del comma 3.3 della deliberazione 147/2019/R/gas si applica il corrispettivo unitario di capacità CP_u relativo ai punti di uscita aventi distanza dalla rete nazionale maggiore di 15 km riproporzionato su base giornaliera, moltiplicati per un coefficiente moltiplicativo k pari a:

$$k = 365 \cdot \alpha \cdot \frac{\sum_i CTC_{PdR_i}}{\sum_i CA_{PdR_i}}$$

dove:

- CTC_{PdR_i} è la capacità convenzionale dei PdR con conferimento giornaliero di cui alla deliberazione 147/2019/R/gas dell'i-esimo impianto di distribuzione, calcolata sulla base del criterio di cui al comma 3.1, lettera a), della medesima deliberazione;

- CA_{PdR_i} è il consumo annuo dei PdR con conferimento giornaliero di cui alla deliberazione 147/2019/R/gas dell'i-esimo impianto di distribuzione;
- α è pari a 0,98, valore che tiene conto della distribuzione dei prelievi cui si applicano i conferimenti giornalieri di capacità tra i punti di uscita aventi distanza maggiore ovvero inferiore a 15 km dalla rete nazionale e dei corrispettivi applicabili agli stessi.

Il valore di k è calcolato annualmente dall'impresa maggiore di trasporto e comunicato nell'ambito della proposta tariffaria, prendendo a riferimento i dati relativi all'anno precedente la presentazione della proposta tariffaria. Tale valore si intende arrotondato alla prima cifra decimale.”;

- b) la Tabella 5 è rinominata come segue: “Coefficienti moltiplicativi da applicare ai corrispettivi di capacità riproporzionati su base giornaliera nei punti interconnessi con l'estero”.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 In prima applicazione, per il periodo 1 ottobre 2023 – 30 settembre 2024 il coefficiente moltiplicativo k , di cui al precedente comma 3.1, è posto uguale a 4.
- 4.2 Al comma 1.1, lettera f) dei dati tecnici minimi del PdR, dell'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas le parole “capacità di trasporto convenzionale associata al PdR” sono sostituite da “capacità associata al PdR”.
- 4.3 Il Gestore del SII e l'RdB individuano le necessarie modifiche ai flussi informativi esistenti e/o all'implementazione di nuovi scambi di informazioni, in ottica di massima collaborazione secondo tempistiche coerenti con l'entrata in vigore di quanto qui approvato.
- 4.4 Le imprese di trasporto procedono all'aggiornamento dei propri Codici di rete, o condizioni generali di contratto, anche ai fini della definizione dei meccanismi di gestione delle garanzie.
- 4.5 Le modifiche alla deliberazione 147/2019/R/gas, al TIVG e alla RTTG di cui al presente provvedimento entrano in vigore l'1 ottobre 2023.
- 4.6 Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico S.p.A., alla società Snam Rete Gas S.p.A. e alle altre imprese di trasporto per i seguiti di propria competenza.
- 4.7 La presente deliberazione nonché le deliberazioni 147/2019/R/gas e 155/2019/R/gas, il TIVG e la RTTG, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini